

DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA del 30/05/2002

Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale. (Gazzetta Ufficiale della Repubblica n° 182 del 05/08/2002)

Il Ministro della giustizia

di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze

Visto l'art. 10 della legge 8 luglio 1980, n. 319, in base al quale ogni triennio può essere adeguata la misura degli onorari fissi, variabili o a vacanza spettanti a periti, consulenti tecnici, interpreti, e traduttori, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel triennio precedente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352, con il quale è stata adeguata la misura dei predetti onorari in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi dal dicembre 1984 al dicembre 1987;

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1997, con il quale è stata adeguata la misura degli onorari a vacanza in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi da agosto 1988 ad agosto 1994;

Rilevato che non si è proceduto all'adeguamento degli onorari fissi e variabili al termine del triennio agosto 1988-agosto 1991, né in quelli successivi, così come non si è proceduto all'adeguamento degli onorari commisurati al tempo al termine del triennio agosto 1994-agosto 1997, né in quello successivo;

Considerato che la misura degli onorari predetti non appare più adeguata;

Ritenuta pertanto l'opportunità di procedere all'adeguamento degli onorari sopra indicati rispettivamente per il periodo agosto 1988-agosto 1999 e agosto 1994-agosto 1999;

Rilevato che l'ISTAT, con nota del 23 maggio 2001, ha comunicato che l'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il periodo agosto 1988-agosto 1999 è pari a 57,9%, e per il periodo agosto 1994-agosto 1999 è pari a 14,9%;

Ritenuto che nelle sopraindicate rispettive misure debba essere effettuato l'adeguamento, per il quale, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, si può provvedere con decreto ministeriale;

decreta

ARTICOLO 1.

1.

Gli onorari di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, (Vedi) sono rideterminati nella misura di € 14,68 per la prima vacanza e di € 8,15 per ciascuna delle vacanze successive.

2.

Gli importi indicati nelle tabelle approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1983, n. 820, sono rideterminati come da tabelle allegate al presente decreto.

3.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo 1360, nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.1.2.1., spese di giustizia, del centro di responsabilità "Affari di giustizia", dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2002 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

ALLEGATO

TABELLE CONTENENTI LA MISURA DEGLI ONORARI FISSI E DI QUELLI VARIABILI DEI PERITI E DEI CONSULENTI TECNICI, PER LE OPERAZIONI ESEGUITE SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E PENALE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1980, N. 319.

ARTICOLO 1.

Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia; se non è possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base alle vacanze.

ARTICOLO 2.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

		fino a €	5.164,57	dal	4,6896%	al	9,3951%;
da €	5.164,58	e fino a €	10.329,14	dal	3,7580%	al	7,5160%;
da €	10.329,15	e fino a €	25.822,84	dal	2,8106%	al	5,6370%;
da €	25.822,85	e fino a €	51.645,69	dal	2,3527%	al	4,6896%;
da €	51.645,70	e fino a €	103.291,38	dall'	1,8790%	al	3,7580%;
da €	103.291,39	e fino a €	258.228,45	dallo	0,9316%	all'	1,8790%;
da €	258.228,46	fino e non	516.456,90	dallo	0,4737%	allo	0,9474%.

		oltre €					
--	--	---------	--	--	--	--	--

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a € 145,12.

ARTICOLO 3.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritti a titolo di risarcimento di danni, diritti aziendali e industriali nonché relativi a beni mobili in genere, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'articolo precedente e ridotto alla metà.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a € 145,12.

ARTICOLO 4.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di bilancio e relativo conto dei profitti e perdite spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

A. Sul totale delle attività:

		fino a €	51.645,69	dallo	0,3790%	allo	0,7579%;
da €	51.645,70	e fino a €	103.291,38	dallo	0,1405%	allo	0,2811%;
da €	103.291,39	e fino a €	258.228,45	dallo	0,0932%	allo	0,1879%;
da €	258.228,46	e fino a €	516.456,90	dallo	0,0474%	allo	0,0947%;
da €	516.456,91	e fino a €	1.032.913,80	dallo	0,0235%	allo	0,0471%;
da €	1.032.913,81	fino e non oltre €	2.582.284,50	dallo	0,0093%	allo	0,0188%.

B. Sul totale dei ricavi lordi:

		fino a €	258.228,45	dallo	0,0932%	allo	0,1879%;
da €	258.228,46	e fino a €	516.456,90	dallo	0,0474%	allo	0,0947%;
da €	516.546,91	e fino a €	1.032.913,80	dallo	0,0188%	allo	0,0376%;
da €	1.032.913,81	fino e non oltre €	5.164.568,99	dallo	0,0093%	allo	0,0188%.

I suddetti onorari sono ridotti alla metà se la formazione del bilancio riguarda società, enti o imprese che non svolgono alcuna attività commerciale od industriale o la cui attività sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili o al solo godimento di redditi patrimoniali; tale disposizione non si applica agli enti pubblici.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a € 145,12.

ARTICOLO 5.

Salvo quanto previsto nell'articolo precedente per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inventari, rendiconti e situazioni contabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 145,12 a € 970,42.

ARTICOLO 6.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie comuni spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma ammessa:

		fino a €	3.098,74	dal	4,6896%	al	9,3951%;
da €	3.098,75	e fino a €	5.164,57	dal	3,7580%	al	7,5160%;
da €	5.164,58	e fino a €	10.329,14	dal	3,2843%	al	6,5686%;
da €	10.329,15	e fino a €	25.822,84	dal	2,8106%	al	5,6370%;
da €	25.822,85	e fino a €	51.645,69	dall'	1,8790%	al	3,7580%;

da €	51.645,70	e fino a €	103.291,38	dall'	1,4053%	al	2,8106%;
da €	103.291,39	e fino a €	258.228,45	dallo	0,7042%	all'	1,4085%;
da €	258.228,46	fino e non oltre €	516.456,90	dallo	0,2353%	allo	0,4705%.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a € 145,12.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie particolari spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma liquidata:

		fino a €	3.098,74	dal	3,2843%	al	6,5686%;
da €	3.098,75	e fino a €	5.164,57	dal	2,8106%	al	5,6370%;
da €	5.164,58	e fino a €	15.493,71	dall'	1,4053%	al	2,8106%;
da €	15.493,72	e fino a €	30.987,41	dallo	0,7042%	all'	1,4085%;
da €	30.987,42	e fino a €	51.645,69	dallo	0,4737%	allo	0,9474%;
da €	51.645,70	fino e non oltre €	103.291,38	dallo	0,2353%	allo	0,4705%.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a € 145,12.

ARTICOLO 7.

Per la perizia o la consulenza tecnica espletata con metodo attuariale in materia di ricostruzione di posizioni retributive o previdenziali, di prestiti, di nude proprietà e usufrutti, di ammortamenti finanziari, di adeguamento al costo della vita e rivalutazione monetaria, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 145,12 a € 484,95.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di basi tecniche di gestioni previdenziali e assistenziali, di riserve matematiche individuali e valori di riscatto di anzianità pregressa ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 193,67 a € 582,05.

ARTICOLO 8.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di stato di equilibrio tecnico finanziario di gestioni previdenziali e assistenziali spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'ammontare delle entrate, effettive o presunte, dell'anno cui si riferisce la valutazione:

		fino a €	103.291,38	dallo	0,6632%,	all'	1,3106%;
da €	103.291,39	e fino a €	258.228,45	dallo	0,3790%	allo	0,7579%;
da €	258.228,46	e fino a €	516.456,90	dallo	0,2842%	allo	0,5684%;
da €	516.456,91	e fino a €	5.164.568,99	dallo	0,0379%	allo	0,0758%;
da €	5.164.569	fino e non oltre €	25.822.844,95	dallo	0,0093%	allo	0,0188%.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a € 145,12.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di analisi tecniche sui bilanci consuntivi o preventivi di enti previdenziali, assicurativi o finanziari spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

		fino a €	103.291,38	dal	0,3284%	al	0,6569%;
da €	103.291,39	e fino a €	258.228,45	dal	0,1405%	al	0,2811%;
da €	258.228,46	e fino a €	516.456,90	dal	0,0474%	al	0,0947%;
da €	516.456,91	e fino a €	5.164.568,99	dal	0,0141%	al	0,0281%;
da €	5.164.569	fino e non oltre €	51.645.689,91	dal	0,00235%	al	0,0047%.

Qualora l'analisi di cui al comma precedente riguardi più di un bilancio, il compenso complessivo è costituito dalla somma dell'onorario relativo al bilancio più recente e da quello spettante per ciascun bilancio precedente ridotto alla metà.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a € 145,12.

ARTICOLO 9.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di opere di pittura, scultura e simili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 96,58 a € 484,95.

Quando l'indagine ha ad oggetto più reperti l'onorario spettante per ogni reperto successivo al primo è ridotto da un terzo a due terzi.

ARTICOLO 10.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di retribuzioni o di contributi previdenziali, assicurativi, assistenziali e fiscali e ogni altra questione in materia di rapporto di lavoro spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 145,12 a € 582,05.

ARTICOLO 11.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

		fino a €	5.164,57	dal	6,5686%	al	13,1531%;
da €	5.164,58	e fino a €	10.329,14	dal	4,6896%	al	9,3951%;
da €	10.329,15	e fino a €	25.822,84	dal	3,7580%	al	7,5160%;
da €	25.822,85	e fino a €	51.645,69	dal	2,8106%	al	5,6370%;
da €	51.645,70	e fino a €	103.291,38	dall'	1,8790%	al	3,7580%;
da €	103.291,39	e fino a €	258.228,45	dallo	0,9316%	all'	1,8790%;
da €	258.228,46	fino e non oltre €	516.456,90	dallo	0,2353%	allo	0,4705%.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a € 145,12.

ARTICOLO 12.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilità di lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di € 145,12 ad un massimo di € 970,42.

Per la perizia o consulenza tecnica in materia di rilievi topografici, planimetrici e altimetrici, compresi le triangolazioni e poligonazione, la misura dei fondi rustici, i rilievi di strade, canali, fabbricati, centri abitati e aree fabbricabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario minimo di € 145,12 ad un massimo di € 970,42.

ARTICOLO 13.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di estimo spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo stimato:

		fino a €	5.164,57	dall'	1,0264%	al	2,0685%;
da €	5.164,58	e fino a €	10.329,14	dallo	0,9316%	all'	1,8790%;
da €	10.329,15	e fino a €	25.822,84	dallo	0,8369%	all'	1,6895%;
da €	25.822,85	e fino a €	51.645,69	dallo	0,5684%	all'	1,1211%;
da €	51.645,70	e fino a €	103.291,38	dallo	0,3790%	allo	0,7579%;
da €	103.291,39	e fino a €	258.228,45	dallo	0,2842%	allo	0,5684%;
da €	258.228,46	fino e non oltre €	516.456,90	dallo	0,0474%	allo	0,0947%.

Nel caso di stima sommaria spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi del comma precedente e ridotto alla metà; nel caso di semplice giudizio di stima lo stesso è ridotto di due terzi.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a € 145,12.

ARTICOLO 14.

Per la perizia o la consulenza in materia di cave e miniere, minerali, sostanze solide, liquide e gassose spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo stimato:

		fino a €	5.164,57	dall'	1,4053%	al	2,8106%;
da €	5.164,58	e fino a €	10.329,14	dallo	0,9316%	all'	1,8790%;
da €	10.329,15	e fino a €	25.822,84	dallo	0,4737%	allo	0,9474%;
da €	25.822,85	e fino a €	51.645,69	dallo	0,2842%	allo	0,5684%;
da €	51.645,70	e fino a €	103.291,38	dallo	0,1879%	allo	0,3758%;
da €	103.291,39	e fino a €	258.228,45	dallo	0,0932%	allo	0,1879%;
da €	258.228,46	fino e non oltre €	516.456,90	dallo	0,0474%	allo	0,0947%.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a € 145,12.

ARTICOLO 15.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione, riparazione e trasformazione di aerei, navi e imbarcazioni e in quella di salvataggio e recuperi spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'art. 11 e ridotto alla metà. In materia di valutazione di danni l'onorario come innanzi determinato è ulteriormente ridotto alla metà.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a € 96,58.

ARTICOLO 16.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di funzioni contabili amministrative di case e beni rustici, di curatele di aziende agrarie, di equo canone, di fitto di fondi urbani e rustici, di redazione di stima dei danni da incendio e grandine, di tabelle millesimali e riparto di spese condominiali spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di € 145,12 ad un massimo di € 970,42.

ARTICOLO 17.

Per la consulenza tecnica in materia di infortunistica del traffico e della circolazione spetta al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

		fino a €	258,23	dal	7,5160%	al	15,0321%;
da €	258,24	e fino a €	516,46	dal	5,6370%	all'	11,2741%;
da €	516,47	e fino a €	2.582,28	dal	3,7580%	al	7,5160%;
da €	2.582,29	e fino a €	25.822,84	dall'	1,4053%	al	2,8106%;
da €	25.822,85	fino e non oltre €	51.645,69	dallo	0,9316%	all'	1,8790%.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a € 38,73.

Il valore è determinato in base all'entità del danno cagionato alla cosa. Nel caso di più cose danneggiate si ha riguardo al danno di maggiore entità. Per la perizia nella materia di cui al primo comma l'onorario è commisurato al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico ed è determinato in base alle vacanze.

ARTICOLO 18.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di esplosivi, di armi, di proiettili, di bossoli e simili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 48,03 a € 145,12 per il primo reperto.

Se il reperto è costituito da un'arma in esso sono compresi i proiettili e i bossoli.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di balistica spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 96,58 a € 387,86 per il primo reperto.

Quando l'indagine di cui al primo e al terzo comma ha ad oggetto più reperti l'onorario spettante per ogni reperto successivo al primo è ridotto da un terzo a due terzi.

ARTICOLO 19.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di geomorfologia applicata, idrogeologia, geologia applicata e stabilità dei pendii spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di € 241,70 ad un massimo di € 4.852,11.

ARTICOLO 20.

Per la perizia in materia medico-legale, nel caso di immediata espressione del giudizio raccolta a verbale, spettano al perito i seguenti onorari, non cumulabili fra loro:

visita medico-legale	€ 19,11;
----------------------	----------

ispezione esterna di cadavere	€ 19,11;
autopsia	€ 67,66;
autopsia su cadavere esumato	€ 96,58.

Qualora il parere non possa essere dato immediatamente e venga presentata una relazione scritta, spetta al perito, per le medesime operazioni, un onorario:

per visite medico-legali	da € 48,03 a € 145,12;
per accertamenti su cadavere	da € 116,20 a € 387,86.

ARTICOLO 21.

Per la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti medici, diagnostici, identificazione di agenti patogeni, riguardanti la persona spetta al consulente tecnico un onorario da € 48,03 a € 290,77.

ARTICOLO 22.

Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto l'esame alcoolimetrico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario di € 14,46 a campione.

ARTICOLO 23.

Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto la ricerca del tasso percentuale carbossemoglobinemico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario di € 28,92 a campione.

ARTICOLO 24.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia psichiatrica o criminologica spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 96,58 a € 387,86.

ARTICOLO 25.

Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto diagnosi su materiale biologico o su tracce biologiche ovvero indagini biologiche o valutazioni sui risultati di indagini di laboratorio su tracce biologiche spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 28,92 a € 290,77.

Qualora i reperti o i marcatori sottoposti ad esame sono più di uno l'onorario spettante per ciascuno di essi, successivo al primo, è ridotto alla metà.

ARTICOLO 26.

Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti diagnostici su animali, nel caso di immediata espressione del giudizio raccolta a verbale, spettano al perito o al consulente tecnico i seguenti onorari, non cumulabili fra loro:

visita clinica	€ 19,11;
esame necroscopico	€ 67,66.

Qualora il parere non possa essere dato immediatamente e venga presentata una relazione scritta, spetta al perito o al consulente tecnico, per le medesime operazioni, un onorario:

per visita clinica	da € 48,03 a € 145,12;
per esame necroscopico	da € 96,58 a € 290,77.

Nel caso di malattie infettive, epidemiche o endemiche, che abbiano interessato più capi facenti parte di un gregge o di una mandria o di un allevamento gli onorari di cui ai precedenti commi sono raddoppiati.

ARTICOLO 27.

Per la perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti non biologici spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 48,03 a € 145,12 a campione per la ricerca qualitativa di una sostanza, da € 67,66 a € 193,67 a campione per la ricerca quantitativa.

Per la perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti biologici spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 67,66 a € 193,67 per l'analisi qualitativa di ciascuna sostanza da € 48,03 a € 145,12 per l'analisi quantitativa.

Quando le sostanze o i campioni sottoposti ad esame sono più di uno l'onorario spettante per ogni sostanza o campione successivo al primo è ridotto alla metà.

ARTICOLO 28.

Per la perizia o la consulenza tecnica chimica-tossicologica avente ad oggetto la ricerca quantitativa o qualitativa completa generale incognita delle sostanze inorganiche, organiche volatili e organiche non volatili nonché di agenti patogeni spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 48,03 a € 145,12.

Per la perizia o la consulenza ecotossicologica volta ad accertare le alterazioni e le impurità di qualsiasi sostanza o ad identificare gli agenti patogeni infettanti, infestanti e inquinanti, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 48,03 a € 407,48.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inquinamento acustico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 48,03 a € 484,95.

ARTICOLO 29.

Tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti.

Modulistica

LIQUIDAZIONE COMPENSI A CTU

Il Tribunale

Letta la relazione peritale;
Esaminato il lavoro svolto dal incaricato;
Ritenuto che per l'espletamento dell'incarico sono occorse
n. ore
corrispondenti a n.vacazioni.

LIQUIDA

La somma di € per onorari, nonché quella di € per spese necessarie documentate, ponendo tali importi a carico di

li,

Il Tribunale

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DELLA TASSA

Il.mo Sig.

di

Il sottoscritto

Avendo, nel processo di conto indicato, prestato il proprio

perito

Ufficio di

Interprete

Table with 2 columns: PROCEDIMENTO and IMPUTAT...... Contains details about the liquidation process, including amounts for travel, daily indemnity, and tax declarations.

Il Perito

.....

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DI COMPENSI

(in bollo atti giudiziari ad eccezione delle consulenze in materia di lavoro che sono esenti)

Tribunale di

Richiesta di liquidazione di compensi per consulenza tecnica alla causa:.....

premesse

- che all'udienza del

il sottoscritto..... veniva nominato CTU alla causa indicata in epigrafe;

- che in data hanno avuto regolare inizio le operazioni peritali;

- che lo scrivente CTU ha effettuato i seguenti sopralluoghi:.....

.....
- che con l'autorizzazione del giudice il CTU si è recato fuori della propria residenza ed esattamente in data per eseguire i seguenti rilievi.....

- che, con l'autorizzazione del giudice istruttore, il CTU si è avvalso di una propria collaboratrice per lo svolgimento dell'attività strumentale rispetto all'incarico assegnatogli;

- che in data il CTU ha depositato presso la cancelleria del propria relazione scritta composta da n. pagine dattiloscritte e n. allegati;

tutto ciò premesso

il sottoscritto CTU chiede venga esaminata la possibilità di liquidare il proprio onorario, le indennità e le spese nelle seguenti misure: tenendo conto delle difficoltà, delle indagini, della completezza e del pregio della prestazione fornita:

a) Onorario a percentuale per perizie:

valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo (liquidazione a norma dell'art. 2, DM 30.5.2002 per materie amministrative contabili e fiscali).

fino a €	5.164,57	dal	4,6896%	al	9,3951%;		
da €	5.164,58	e fino a €	10.329,14	dal	3,7580%	al	7,5160%;
da €	10.329,15	e fino a €	25.822,84	dal	2,8106%	al	5,6370%;
da €	25.822,85	e fino a €	51.645,69	dal	2,3527%	al	4,6896%;
da €	51.645,70	e fino a €	103.291,38	dall'	1,8790%	al	3,7580%;
da €	103.291,39	e fino a €	258.228,45	dallo	0,9316%	all'	1,8790%;
da €	258.228,46	fino e non oltre €	516.456,90	dallo	0,4737%	allo	0,9474%.

(compenso minimo € 145,12.)	€
b) Onorario a percentuale per consulenza tecnica: valore della controversia: €	€
c) Onorario a vacanza: (art. 1, D.P.R. n. 352/1988) prima vacanza	€
vacazioni successive n. pari a n. di lavoro	€
d) Percentuali di maggiorazione dell'onorario a vacanza: (art. 4, L. 8 luglio 1980, n. 319)	
100% (tempo concesso non superiore a 5 giorni)	€
50% (tempo concesso non superiore a 15 giorni)	€
da 1% a 100% (data l'eccezionale importanza la complessità e la difficoltà dell'incarico)	€

e) Indennità: trasporto effettuato fuori della propria residenza:		
(Località)	(data)	€
f) Spese:		
rimborso spese autorizzate per l'utilizzo della collaborazione di n. 1 impiegata d'ordine per n. ore di lavoro per l'esecuzione delle seguenti prestazioni: ricopiatura a macchina della relazione ore		Totale ore
tariffe vigenti secondo la contrattazione collettiva di lavoro per studi professionali € orarie		
Totale spese per l'utilizzo di collaboratrice		€
g) Spese specifiche: come da documentazione allegata:.....		€
h) Spese viaggio		
rimborso spese viaggio in base alle tariffe di prima classe delle ferrovie dello stato per i seguenti accessi:		
(Località)	(data)	€
(Località)	(data)	€
(Località)	(data)	€
i) Rimborso spese viaggio con il proprio automezzo: con riferimento all'espressa autorizzazione del giudice ad utilizzare il proprio automezzo sono stati percorsi n. km per accedere alle seguenti località:		
(Località)	(data.....)	
(Località)	(data	
ai fini di effettuare i necessari sopralluoghi o indagini. Rimborso pari ad un quinto dell'attuale prezzo di un litro di benzina super(€) per km percorsi		€
Totale onorario indennità e spese		€

Alla cifra sopra indicata o a quella diversa che vorrà liquidare il giudice istruttore, oppure il Tribunale, dovrà aggiungersi l'I.V.A. e il 2% per Cassa Previdenza; ed eventualmente detrarsi la ritenuta d'acconto se la parte cui viene posto carico il compenso è una impresa.

IL CTU

.....

Consigli pratici per richiesta di liquidazione dei compensi al CTU

L'art. 7 della L. 8 luglio 1980, n. 319 stabilisce che i periti, i consulenti tecnici e i traduttori devono presentare con nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico ed allegare la corrispondente documentazione.

Il giudice accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie.

Ove i periti e i consulenti tecnici siano autorizzati dal giudice ad avvalersi dell'ausilio di altri prestatori d'opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico, la relativa spesa è determinata gradatamente secondo i criteri stabiliti nella menzionata legge alla stregua delle tariffe vigenti o degli usi locali.

RICHIESTA DI PAGAMENTO FONDO SPESE

Data.....

Al.....
.....
.....

Oggetto: fondo spese - Causa
.....

All'udienza del il giudice istruttore ha assegnato allo scrivente CTU

un fondo spese di € ponendolo a carico del (ricorrente o convenuto)

Per quanto sopra detto, vi invito a farmi pervenire la somma assegnatami, informandovi che dovrete tener conto, in aggiunta ad essa, dell'IVA ed eventualmente della ritenuta d'acconto posta a mio carico.

Dopo aver ricevuto quanto sopra specificato, sarò mio obbligo e premura inviarmi regolare parcella.

Distinti saluti

.....

DICHIARAZIONE DA RILASCIARE AL CANCELLIERE CHE DOVRÀ EMETTERE L'ORDINANZA DI PAGAMENTO

Alla Cancelleria

Del.....
.....

Il sottoscritto

perito d'ufficio alla causa:

.....
.....
.....

Ai fini della liquidazione delle mie spettanze, sotto la mia responsabilità dichiaro di non esercitare (o di esercitare)per professione abituale, attività di lavoro autonomo.

Pertanto a norma dell'art. 5 del D.P.R. 16 ottobre 1972, n.633, sui compensi che mi competono non dovrà (o dovrà) essere calcolata l'IVA.

Con osservanza

.....

RICORSO CONTRO PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DI COMPENSO A CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO

Tribunale di.....

Il sottoscritto

Premesso

- che in data lo scrivente è stato nominato dal Tribunale CTU alla causa con l'incarico di rispondere al seguente quesito:
"....."

- che il Tribunale ha concesso al consulente termine di giorni per il deposito della relazione scritta;

- che in data hanno avuto regolare inizio, presso le operazioni peritali;

- che in data è stato depositato l'elaborato peritale composto da parte descrittiva e che in pari data è stata chiesta la liquidazione del compenso spettante al CTU a norma della legge n. 349/1980 chiedendo che venisse esaminata l'opportunità di liquidare un compenso totale di €

(allegata copia nell'istanza);

- che in data è stato notificato allo scrivente il decreto di liquidazione del compenso che prevede

ciò premesso

lo scrivente ricorre contro il provvedimento di liquidazione del proprio compenso per l'attività svolta di CTU ritenendolo inadeguato per i seguenti motivi:

.....

Pur riconoscendo la piena autonomia del Tribunale si vuole segnalare che altri Tribunali hanno liquidato gli onorari, per perizie analoghe, in misura diversa; ad esempio (citare).....

concludendo

il sottoscritto ricorrente ritiene che il Tribunale sia incorso in errore nella liquidazione conclusiva del compenso al CTU sopra richiamata determinandola nella somma complessiva di € pertanto lo scrivente

chiede

che venga sospesa l'esecuzione provvisoria del decreto notificato il e venga riliquidato il compenso al CTU che il Tribunale riterrà nella misura dopo aver tenuto conto del presente ricorso.

Data

Il CTU

.....